

Gentile iscritto,

Le ricordiamo che l'**esercizio della professione**, così come definita all'art.1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137, è subordinato al possesso del **numero minimo di 30 Crediti Formativi Professionali**.

La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce un **illecito disciplinare**.

In caso di accertato esercizio della professione senza il possesso del numero dovuto di CFP, il Consiglio dell'Ordine si troverà costretto a deferirla al Consiglio di disciplina territoriale per l'applicazione della relativa sanzione che potrebbe essere individuata anche nella **sospensione o cancellazione dall'albo**.

La informiamo che l'Ordine intende esercitare la verifica del possesso dei CFP minimi necessari all'esercizio della professione anche nella gestione di specifiche istanze, ossia le richieste di certificati e la validazione delle parcelle. Tali istanze non potranno essere accolte in caso di accertato numero di crediti inferiore a 30 CFP.

La sollecitiamo, di conseguenza, a verificare gli eventi in programma presso l'Ordine, come pure gli eventi organizzati da altri Ordini territoriali e/o enti autorizzati dal CNI, al fine di assicurarsi il numero richiesto di crediti formativi.

F.to Il Presidente
Alfonso Marcozzi